



Comune di Compiano

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno

Approvato con

Delibera del Consiglio Comunale

n. 39 del 27.12.2022

in vigore dal 01/04/2023

Indice:

• ART 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag.3
• ART 2: ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO D'IMPOSTA	pag.3
• ART 3: SOGGETTO PASSIVO	pag.3
• ART 4: TARIFFE	pag.3
• ART 5: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI	pag.4
• ART 6: OBBLIGHI TRIBUTARI	pag.4
• ART 7 : VERSAMENTO DELL'IMPOSTA	pag.4
• ART 8: DISPOSIZIONE IN TEMA DI ACCERTAMENTO	pag.5
• ART 9: SANZIONI	pag.5
• ART 10: RISCOSSIONE COATTIVA	pag.5
• ART 11: RIMBORSI	pag.5
• ART 12: CONTENZIOSO	pag.6

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista [dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997](#) per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui [all'art. 4 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#).
2. Oltre a dettagliare quanto già previsto dalla legge in materia di fattispecie imponibili, soggetti passivi e imposta massima applicabile, il regolamento stabilisce i criteri di gradualità dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e degli intermediari immobiliari, le modalità di controllo effettuate dal Comune, l'applicazione e la misura delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste [dall'art. 4 D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#). Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Compiano in materia di turismo e cultura compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta e delle relative tariffe decorre dal **01/04/2023**. Le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Compiano, fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui [all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#), ubicati nel territorio del Comune di Compiano.

Art. 3

Soggetto passivo

1. È soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Compiano e non è residente nel Comune di Compiano.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'art. 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui [all'art. 4, comma 5-ter del D.L. n. 50/2017](#) convertito nella [Legge n. 96/2017](#) e l'eventuale rappresentante fiscale di cui [all'art. 4, comma 5-bis del D.L. n. 50/2017](#) convertito nella [Legge n. 96/2017](#).

Art. 4

Tariffe

1. Le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture è pari a:
 - Euro 1,00 al giorno per persona negli alberghi a 1 stella;
 - Euro 1,50 al giorno per persona negli alberghi a 2 stelle;
 - Euro 2,00 al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;
 - Euro 2,50 al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle;
 - Euro 3,00 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle;
 - Euro 3,50 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle lusso;
 - Euro 1,00 al giorno per persona nelle strutture ricettive all'aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea
 - Euro 1,50 giorno per persona nelle residenze turistico - alberghiere; (*RTA, i cosiddetti Residence*)
 - Euro 1,00 al giorno per persona nei bed and breakfast;
 - Euro 1,00 al giorno per persona nelle case e appartamenti vacanze;
 - Euro 1,00 al giorno per persona negli affittacamere;
 - Euro 1,00 al giorno per persona nelle case per ferie;
 - Euro 1,00 al giorno per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

Art. 5

Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del sedicesimo anno di età;
- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli [46](#) e [47](#) del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza [R.D. 18 giugno 1931, n. 773](#), ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al [R.D. 6 maggio 1940, n. 635](#);
- le associazioni sportive professionali e dilettantistiche e i loro accompagnatori
- i lavoratori occupati presso aziende/imprese che svolgano attività, anche temporanea, nel territorio comunale;

Art. 6

Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'art. 3, comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, pertanto:

I trimestre (gen.-feb.-mar): Dati comunicati entro la scadenza del 16 Aprile

II trimestre (apr.-mag.-giu.): Dati comunicati entro la scadenza del 16 Luglio

III trimestre (lug.-ago.-set.): Dati comunicati entro la scadenza del 16 Ottobre

IV trimestre (ott.-nov.-dic.): Dati comunicati entro la scadenza del 16 Gennaio

Si dovrà comunicare: il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio competente del Comune;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'art. 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione comunale, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli contabili da parte del Comune e/o dalla Corte dei Conti.

4. Il gestore della struttura ricettiva, riscuotendo e avendo maneggio di denaro pubblico, si configura come agente contabile dell'ente, ed è tenuto pertanto a compilare e trasmettere al Servizio Finanziario del Comune il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto sul modello approvato con D.P.R. 194/1996 – All.B. Il conto di gestione deve essere presentato anche in caso di assenza di incassi d'imposta.

Art. 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Compiano.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso:

Tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Compiano.

Art. 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui [all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 9

Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi [dell'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997](#). Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi [dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi [dell'art. 7-bis D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi [dell'art. 7 bis D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, [ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della [Legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

Art. 10

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia superiore ad euro 12,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 12,00.

Art. 12

Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi [del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546](#).



COMUNE DI COMPIANO
(Provincia di Parma)
Servizio Economico Finanziario - Ufficio Tributi



IMPOSTA DI SOGGIORNO (1) – COMUNICAZIONE PERIODICA
(DA COMPILARE A CURA DEL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA)

*Spett.le Servizio Economico Finanziario
Area Tributi e Ragioneria
del Comune di Compiano*

Regolamento sull'imposta di soggiorno approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 39 del 27/12/2022)

Il
sottoscritto.....
.....
nato a
.....prov.....il...../...../.....
residente.....prov.
.....via/piazza.....n°.....
... cap..... codice fiscale
e mail pec
.....
in qualità di legale rappresentante della
società.....
codice fiscale.....sede
legale.....
con riferimento alla struttura ricettiva..... (2)
ubicata
in.....classificazione
alberghiera.....
tipologia extra-alberghiera.....,

consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, previste [dall'art. 76 del DPR 445/2000](#),

DICHIARA

che nei mesi di..... anno.....ha avuto presso la propria
struttura ricettiva

Numero ospiti soggetti ad imposta	Numero pernottamenti soggetti ad imposta	Euro a notte	Totale imposta dovuta Euro

--	--	--	--

esenzioni

- che i minori entro il sedicesimo anno di età sono stati n°.....con pernottamenti n°.....;
- che gli ospiti esenti sono stati n°.....con pernottamenti n°.....*;
- che ha effettuato il **pagamento** di euro..... in data..... mediante PagoPA

Allegati: copia del documento di identità del dichiarante

data

Firma

.....

** Le attestazioni sulle esenzioni, con i riferimenti alle diverse tipologie regolamentari, sono trattenute dal gestore della struttura e messe a disposizione su richiesta dell'amministrazione comunale.*

(1) I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. ([art. 4 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#)).

Per Roma Capitale è stata prevista l'introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno.

(2) Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui [all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), e del contributo di soggiorno di cui [all'articolo 14, comma 16, lettera e\), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.



COMUNE DI COMPIANO
(Provincia di Parma)
Servizio Economico Finanziario - Ufficio Tributi



Spett.le Servizio Economico Finanziario
Area Tributi e Ragioneria
del Comune di Compiano

DICHIARAZIONE DI OMESSO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (1 e 2)
(DA COMPILARE A CURA DEL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA)

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: [art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#))

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____ NATO/A A _____ PROV. _____
IL ____/____/____ RESIDENTE A _____ PROV. ____ VIA/PIAZZA _____
_____ N. ____ CAP _____ TEL _____ CELL _____
FAX _____ E-MAIL _____
CODICE FISCALE _____
IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI _____

CODICE FISCALE PARTITA IVA _____
SEDE LEGALE A _____ PROV. ____ VIA/PIAZZA _____ N. ____
CON RIFERIMENTO ALLA STRUTTURA RICETTIVA _____
UBICATA IN _____ VIA/PIAZZA _____ N. ____
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA _____ TIPOLOGIA EXTRA-ALBERGHIERA _____

CONSAPEVOLE CHE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 27.12.2022, IL COMUNE DI COMPIANO HA INTRODOTTTO, A DECORRERE DAL 01/04/2023, L'IMPOSTA DI SOGGIORNO PREVISTA [DALL'ART. 4 DEL D. LGS. N. 23/2011](#);
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE [DALL'ART. 76 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000](#);

DICHIARA

CHE IL SIG./SIG.RA _____
☐ HA SOGGIORNATO PRESSO QUESTA STRUTTURA RICETTIVA DAL GIORNO _____ AL GIORNO _____;
☐ AL TERMINE DEL SOGGIORNO, HA OMESSO LA CORRESPONSIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E, PERTANTO, IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA STRUTTURA RICETTIVA, NON E' NELLE CONDIZIONI DI EFFETTUARE IL VERSAMENTO DI DETTA IMPOSTA AL COMUNE DI FURNARI PER UN AMMONTARE **PARI A €** _____, CALCOLATO SULLA BASE DELLA MISURA STABILITA' DAL COMUNE DI FURNARI;
☐ HA RIFIUTATO, ALLA MIA PRESENZA, DI RILASCIARE A QUESTA STRUTTURA RICETTIVA, LA PREVISTA MOTIVATA DICHIARAZIONE DI OMESSO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER IL PERIODO INTERESSATO.

DICHIARA, ALTRESI', DI ESSERE INFORMATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL [D. LGS. N. 196/2003](#), CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA.

LUOGO E DATA _____ FIRMA _____

Allegati: copia del documento d'identità del dichiarante.

(1) I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. ([art. 4 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#)). Per Roma Capitale è stata prevista l'introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno.

(2) Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui [all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), e del contributo di soggiorno di cui [all'articolo 14, comma 16, lettera e\), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.



COMUNE DI COMPIANO
(Provincia di Parma)
Servizio Economico Finanziario - Ufficio Tributi



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE MOD. 21)

Comune di Compiano

Provincia di Parma

Conto della gestione dell'Agente Contabile

Esercizio anno _____

Gestore:

Denominazione	
Legale Rappresentante	
Indirizzo	
P.IVA/C.F.	

Struttura:

Denominazione e classificazione:

Rendiconto degli incassi per:

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Agente contabile

Sig./Sig.ra _____

Conto della gestione – Mod. 21 per Imposta di Soggiorno – Comune di Compiano

Agente Contabile

Sig./Sig.ra _____

Anno _____

Codice fiscale _____ data di nascita _____ struttura ricettiva _____

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (compilare per trimestre)	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		Ricevuta N. del	Importo	Quietanza	Importo	
Totale €				Totale €		

Compiano _____

contabile

L'agente

Il presente conto

REGOLARITA'

Contiene n. ...

ECONOMICO FINANZIARIO

Registrazioni in n.

Pagina

VISTO DI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

